

aranAGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

2090


302 6

Roma, - 9 MAR. 2004

Alle **Confederazioni sindacali:****CGIL - CISL - UIL - COSMED -
CONFEDIR**Alle **Organizzazioni sindacali:****CGIL MEDICI****FED. CISL MEDICI COSIME****FED. MEDICI aderente alla UIL****CIVEMP (SIVEMP-SIMET)****FESMED (Acoi, Anmco, Aogoi, Sumi,
Sedi, Femepa, Anmdo)****UMSPED (Aroi, Aipac, Snr)****CIMO ASMD****ANAAO ASSOMED****ANPO****LORO SEDI**

OGGETTO: CCNL integrativi dei CCNL 8 giugno 2000 delle Aree della dirigenza medico - veterinaria e della Area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo del SSN sottoscritti il 10 febbraio 2004.

Si trasmette copia della lettera di chiarimenti relativa agli incrementi tabellari previsti dall'art. 35 dei CCNL in oggetto.

**IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott.ssa Silvana Dragonetti)**

aranAGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOTIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI**9 MAR 2004**Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni
e delle Province Autonome

2062

LORO SEDI

OGGETTO: CCNL integrativi dei CCNL 8 giugno 2000 delle Aree della dirigenza medico - veterinaria e della Area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo del SSN sottoscritti il 10 febbraio 2004.

In relazione ai numerosi quesiti pervenuti sull'art. 35 dei CCNL sottoscritti il 10 febbraio 2004 si precisa che l'incremento mensile dello stipendio tabellare ivi previsto dal 1 luglio 2001 assorbe il nuovo, corrisposto dal 1 gennaio 2001 con i citati CCNL integrativi.

Pertanto, l'incremento di L. 89.000 (pari ad € 45,96), decorrente dal 1 luglio 2001 (comma 2, dell'art.35 in esame) corrisponde alla somma di L. 46.000 (pari ad € 23,75), già prevista dai CCNL 8 giugno 2000 (II biennio economico 2000 - 2001), e di L. 43.000 (pari ad € 22,21), attribuita dal 1 gennaio 2001 con il CCNL integrativo del 10 febbraio 2004.

Di conseguenza, le somme arretrate, spettanti ai dirigenti dal 1 gennaio 2001, per effetto del nuovo contratto, riguardano unicamente il nuovo incremento, a suo tempo non percepito, di L. 43.000 (pari ad € 22,21).

Complessivamente, dunque, gli incrementi mensili dei CCNL 1998 - 2001, II biennio economico 2000 - 2001, integrati dal CCNL 10 febbraio 2004, sono così riassumibili:

- 1) dal 1 luglio 2000 L. 50.000 (pari ad € 25,82);
- 2) dal 1 gennaio 2001 L. 43.000 (pari ad € 22,21) che si aggiungono all'incremento del 1 luglio 2000 senza riassorbirlo;
- 3) dal 1 luglio 2001 L. 89.000 (pari ad € 45,96), comprensive dell'incremento di gennaio 2001 ma non di quello di luglio 2000.

Il totale degli aumenti del tabellare, a regime, a partire dal 1 luglio 2001 è, quindi, di L.139.000 mensili lorde (pari ad € 71,78), che assorbono tre incrementi: quelli del 1 luglio 2000 e del 1 luglio 2001 già percepiti per effetto dei CCNL dell'8 giugno 2000, II biennio economico, e quello del 1 gennaio 2001, aggiuntivo, oggetto del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004, ancora da corrispondere.

IL PRESIDENTE

Avv. Guido Fantoni



VIA DEL CORSO 476,
00186 ROMA
TEL. (06) 32.483.1
C.F. 97104250580

TOTALE P.02